

Notizie Assimpidro 12-2017

Osservazioni al Regolamento art. 14 comma 1 lett c) e d) della LR 11/2015.

Il 15 marzo c'è stato un incontro con l'Assessore Sara Vito, su richiesta della stessa, in merito alle osservazioni al regolamento in oggetto, presentate dall'Associazione.

All'incontro erano presenti:

- **per la Regione**, l'Assessore Sara Vito e l'ingegner Schak (Vicedirettore centrale area tutela geologico-idrico-ambientale);
- **per l'Associazione**, la Presidente Cimenti, i Consiglieri Andreutti e Giordani, assistiti dal Vicedirettore di Confindustria Udine dottor Tonetti;

Nell'incontro, voluto dall'Assessore che ha apprezzato il contributo fornito, sono state esaminate le singole osservazioni presentate, con le seguenti risultanze:

A.1) Il punto n. 11 dell'Allegato A al Regolamento, nell'indicare i contenuti della documentazione tecnica del progetto da allegare alla domanda di concessione, stabilisce la necessaria "attestazione adesione sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al Regolamento CEE n. 761/2001 del 19.3.2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit /EMAS". In assenza, è disposta perfino l'inammissibilità dell'istanza (art. 10).

Ebbene, si tratta di una disposizione: a) che introduce un onere gravoso per piccole realtà imprenditoriali, come sono la gran parte delle società che intraprendono iniziative aventi ad oggetto concessioni di piccola derivazione; b) trasforma un adempimento volontario in obbligatorio; c) introduce un requisito necessario dell'istanza di concessione, sconfinando nel campo riservato alla legislazione; d) introduce una prescrizione sproporzionata ed irragionevole.

Alla luce delle predette considerazioni, la disposizione appare pertanto illegittima.

L'Assessore e l'ingegner Schak hanno subito convenuto che l'obbligatorietà, così come indicata nell'allegato A del Regolamento, non rientrava nell'intendimento normativo, pertanto c'è la volontà di provvedere subito alla rettifica. Per non attivare un iter burocratico di modifica del Regolamento, assai articolato e temporalmente lungo, è loro intenzione adottare la procedura più rapida dell'emissione di un Decreto del Direttore Centrale, che modifichi l'Allegato A.

A.2) La disposizione di cui all'art. 10 del Regolamento sanziona direttamente con l'inammissibilità (e conseguente archiviazione) l'istanza carente anche solo di uno dei documenti previsti negli Allegati A, B e C. La disposizione può prestarsi peraltro ad una lettura oltremodo penalizzante per l'istante, laddove per "carenza" si intenda anche "insufficienza di contenuti".

Considerata l'obiettivo complessità normativa e tecnica delle fattispecie in esame, la norma, nel non prevedere la possibilità di una richiesta di integrazioni al privato proponente (sia nel caso di assenza di documenti, che di insufficienza di contenuti), appare dunque: a) sproporzionata ed irragionevole nel bilanciare i diversi interessi in gioco; b) contraria al favor per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rinvenibile a livello di normativa internazionale, europea e nazionale. Segnaliamo infine che la previsione di una possibile integrazione documentale non è certo vietata dall'art. 43 comma 4 lett. a) della L. Reg. FVG n. 11/2015 – disposizione legislativa che sta a fondamento della previsione regolamentare in esame.

La formulazione dell'art. 10, pur dando adito ad una interpretazione rigida della norma (termini "carenza e insufficienza di contenuti"), è conseguente al riscontro di richieste corredate da documentazione con sostanziali difformità, in tipologia e contenuti degli elaborati, così come già previsti dalla precedente normativa.

L'attuale normativa, nell'elencare tipologia e contenuti degli elaborati progettuali, è chiara e pertanto l'assenza di elaborati potrebbe essere determinata, eventualmente, da errori di "confezionamento" e spedizione della pratica.

L'ingegner Schak assicura che gli uffici regionali, prima di respingere la richiesta, adotteranno sicuramente la prassi della segnalazione al richiedente, qualora, nell'esaminare la documentazione pervenuta riscontrassero la mancanza di elaborati non sostanziali o la necessità di integrazione dei contenuti degli stessi (mancanze e carenze chiaramente non fondamentali per il prosieguo della valutazione dei progetti inoltrati).

A.3) Quanto al termine entro il quale presentare la domanda per il rinnovo della concessione, si segnala che la formulazione dell'art. 48 comma 3 della L. Reg. FVG n. 11/2015 e quella di cui all'art. 21 comma 1 del Regolamento possono prestarsi a letture non univoche.

Il Regolamento infatti stabilisce in modo chiaro che l'istanza deve essere presentata nel lasso di tempo dei due anni antecedenti alla scadenza (cfr. commi 1 e 2 dell'art. 21). La norma di legge stabilisce invece che "Il concessionario di derivazione d'acqua presenta l'istanza di rinnovo della concessione entro il termine non superiore a due anni anteriori alla data di scadenza della concessione": il che parrebbe voler dire un onere di presentazione della domanda prima dei due anni antecedenti alla scadenza (in armonia peraltro con la disciplina statale di cui all'art. 44 del R.D. n. 1285/1920). La contraddizione tra le due disposizioni potrebbe ingenerare pertanto inutili equivoci, e conseguenti contenziosi.

Viene subito riconosciuta la difformità tra la formulazione dell'articolo della Legge e quella del Regolamento e viene ritenuta, sia dall'assessore che dall'ingegner Schak, corretta quella dell'art. 21 comma 1 del Regolamento, sicuramente esplicita:

Articolo 21 - Rinnovo della concessione

1. Le istanze di rinnovo della concessione di cui all'articolo 48, legge regionale 11/2015 possono essere presentate non prima di due anni dalla scadenza della concessione. Le istanze presentate in data anteriore sono dichiarate irricevibili. Il rinnovo eventualmente disposto decorre dalla data di scadenza originaria.

Sono state esaminate anche le osservazioni presentate come secondo gruppo (B), ritenute già in sede di stesura relative a disposizioni regolamentari che potevano dar adito a dubbi di legittimità, ma che di fatto riproducono il contenuto di norme di legge.

Su questi ultimi punti e su altri, specifici, di interesse della categoria evidenziati nell'incontro, sarà data una più approfondita illustrazione nell'Assemblea Ordinaria, da riconvocarsi quanto prima, dal momento che quella del 10 marzo scorso non è stata effettuata per l'esiguo numero dei presenti, ritenendo opportuno che questo Organo Associativo, nell'approvazione dei bilanci, debba vedere la partecipazione attiva di un maggior numero di Associati.

All'Assessore è stato richiesto, ottenendo una risposta positiva, di costituire un tavolo tecnico per esaminare non solo gli ulteriori emanandi Decreti Attuativi della LR 11/2015 (vedi Linee Guida sperimentazione DMV), ma anche una prospettiva di semplificazione e armonizzazione degli aspetti legislativi - normativi del settore, che è da considerarsi a tutti gli effetti un comparto economico-produttivo.

16 marzo 2017